

fu già liquidata; ora perchè, diceva l'onorevole proponente, quando si tratta di un reato di corruzione, di prevaricazione o malversazione, che è punito con pena correzionale, deve questo reato produrre la destituzione dell'impiegato, e non deve fargli perdere la pensione allorchè questa pensione fu già conseguita?

Ma la ragione sta precisamente nelle due ipotesi diverse, nelle due diverse condizioni. Un reato che porta per le sue conseguenze a pena correzionale noi lo eleviamo a misfatto quando si tratta di toglier d'ufficio l'impiegato che lo ha commesso nell'esercizio, ed a causa dell'esercizio delle sue funzioni. Allora non facciamo alcuna distinzione perchè troviamo che l'impiegato destituito per prevaricazione, per corruzione, per malversazioni, ossia per un reato che dipende dalla sua qualità d'impiegato, presenta tale gravità che, malgrado sia punito con una pena correzionale, è una causa sufficiente perchè possa essere destituito, e quindi non gli si concede alcuna pensione; ma quando egli l'ha già conseguita, ossia quando ha cessato d'essere impiegato, naturalmente il reato che costui, o commette dopo, ovvero, ammettendo l'ipotesi dell'onorevole Massa, che abbia potuto commettere prima, ma che poi sia scoperto dopo, non ha più la stessa importanza che aveva quando l'impiegato trovavasi nell'esercizio delle sue funzioni.

Ecco perchè essendovi diversità di posizione, bisognava in questo secondo caso mantenere per le sue conseguenze la distinzione fra misfatto e delitto, cioè tra la pena criminale ed una pena correzionale, le conseguenze debbano essere differenti. Sono le stesse quando si tratta di punire l'impiegato nell'esercizio delle sue funzioni, quando si tratta di punire la sua prevaricazione o corruzione come un triste impiegato, allora, lo ripeto, gli si nega il diritto di ottenere la sua pensione, ma una volta che egli è in possesso di questa pensione, il reato da lui commesso non ha più la stessa importanza. Sarà certamente punito, ma non può avere i medesimi effetti di un crimine punibile con pena criminale.

Per conseguenza io credo che la Commissione debba tener fermo a che l'articolo sia votato nel modo come è stato proposto nel progetto di legge.

**FERRARIS.** Io sorgo per appoggiare l'emendamento dell'onorevole Massa.

Invano il relatore della Commissione cercò d'introdurre una distinzione; questa non può assolutamente ammettersi.

Ed invero i delitti speciali contemplati nella prima parte dell'articolo 31 sono tutti riferibili esclusivamente all'esercizio delle funzioni sostenute dall'impiegato; ma allorquando i fatti di corruzione, di prevaricazione o di malversazione sono giustificati ed accertati in virtù di una sentenza, non vi è ragione per cui si debba introdurre una distinzione tra il caso, nel quale questa sentenza abbia preceduto e quello in cui abbia susseguita la liquidazione.

Il legislatore deve privare del beneficio della pen-

sione l'impiegato corrotto, prevaricatore o malversatore; se questi fatti vengono ad essere chiariti dopo che già si è proceduto alla liquidazione della pensione, non deve questa circostanza meramente fortuita che potrebbe per avventura eziandio essere il prodotto di qualche maneggio anche dell'impiegato medesimo, non deve profittare a lui, per modo che egli, colpevole, possa godere di quei vantaggi che la legge accorda soltanto agli impiegati che furono nell'esercizio delle loro funzioni immuni da qualsiasi sospetto o da qualsiasi reato.

La differenza che si propose dal relatore della Commissione si ridurrebbe puramente e semplicemente a questo fatto, che, cioè, comunque la pena sia inflitta per corruzione, prevaricazione o malversazione, pure sia di carattere semplicemente correzionale. Se fosse vero quest'argomento, bisognerebbe anche cancellare dall'articolo 31 la disposizione che venne sancita; quella disposizione invero ha la sua base ed il suo fondamento nella qualità speciale del reato, non nel genere della pena irrogata.

Siccome adunque la differenza tra i due casi sarebbe soltanto fortuita, dipendente cioè unicamente dall'avere la sentenza o preceduto o susseguito la liquidazione della pensione, sussistono nella loro pienezza ed efficacia gli argomenti addotti dall'onorevole proponente.

Prego quindi la Camera di accettarne l'emendamento.

**PRESIDENTE.** Il Ministero accetta quest'emendamento?

**MINGHETTI, ministro per le finanze.** Sentiremo la Commissione; per parte mia non ho alcuna difficoltà di accettarlo, lo trovo giusto.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Massa ha facoltà di parlare.

**MASSA.** Dopo le parole del mio egregio amico il deputato Ferraris, io richiamo soltanto l'attenzione della Commissione su questo fatto: è o non è vero che i reati di malversazione, corruzione, ecc., sono reati che non hanno potuto commettersi dal funzionario se non quando era in impiego, e così prima che ottenesse la sua pensione? È o non è vero che qualora l'amministrazione, al momento in cui ammise il funzionario al conseguimento della pensione, se avesse conosciuto questo fatto, non avrebbe potuto ammetterlo a conseguirla, perchè l'articolo 31 che abbiamo votato impedisce che questo funzionario malversatore consegua la pensione? Se questi fatti sono veri, non possiamo, senza mancanza alla moralità pubblica, ammettere che il funzionario continui a godere della pensione dopo che sarà condannato per un fatto relativo al suo ufficio, e per cui, se non ha potuto essere punito, ciò avvenne perchè era ignorato al momento della liquidazione della pensione. Sarebbe assurdo che i contribuenti vedessero in carcere per malversazione un funzionario, e nello stesso stempo dovessero pagargli, nel tempo perfino in cui sconta la pena, la pensione che ha conseguita unicamente per ignoranza del fatto delittuoso per parte dell'amministrazione.